



Spettabile
AGENZIA DELLE ENTRATE
Via Giorgione, 106
00147 – Roma (RM)
dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

Milano, 30 giugno 2023

Oggetto: Osservazioni alla bozza di circolare in tema di “Trattamento fiscale delle crypto-attività” in consultazione pubblica.

Egregi Signori,

in relazione alla pubblica consultazione promossa dall’Agenzia delle Entrate in data 15 giugno 2023, con riferimento alla Bozza della Circolare che fornisce chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle crypto-attività (articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) in scadenza il prossimo 30 Giugno 2023, l’Associazione Blockchain Italia esprime in premessa apprezzamento per il metodo scelto da parte dell’Amministrazione finanziaria, che consente sia al mondo accademico che agli operatori professionali di formulare osservazioni e commenti su materie di particolare interesse. Proprio in quest’ottica e in coerenza con lo spirito di collaborazione il gruppo di lavoro propone all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate le seguenti osservazioni e commenti al documento, manifestando fin d’ora la più ampia disponibilità anche ad approfondire ulteriormente (qualora di interesse) i contenuti del presente scritto.

Modalità di redazione delle osservazioni e dei commenti

Per permettere una lettura più agevole delle osservazioni proposte si è preso a riferimento lo stesso schema che l’Agenzia delle Entrate ha utilizzato nella strutturazione della Bozza di Circolare, formulando commenti e osservazioni per specifici paragrafi.

* * * * *

Paragrafo 1. Quadro tecnico - giuridico di riferimento.

Osservazione: migliorare la definizione di token riportata nel testo e nel glossario per inquadrare il concetto di token dal punto di vista giuridico è necessario individuare sia una definizione in linguaggio naturale, standardizzata, sia delle specifiche tecniche che ne definiscano in maniera deterministica le caratteristiche e funzionalità intrinseche e che ne impediscano un discostamento da tali comportamenti; se non fosse così ci troveremmo di fronte alla possibilità di sviluppare dei

token con altre funzionalità e caratteristiche pur avendo la medesima definizione in linguaggio naturale.

In informatica il termine token è stato storicamente usato in due contesti, il primo era ed è ancora la tokenizzazione di una stringa di testo ossia la suddivisione di una frase nelle sue parole (token) componenti. Il secondo era ed è ancora un token di accesso, ovvero un meccanismo usabile una sola volta (consumabile) per accedere ad una risorsa informatica. Da queste definizioni sono poi sorte le definizioni e gli usi successivi in altri contesti, tra cui quello dei crypto-asset.

Lo standard ISO 22739:2020 “Blockchain and distributed ledger technologies - Vocabulary”¹ solitamente accolto a cascata dagli ulteriori enti di standardizzazione CEN e UNI, dà questa definizione di token:

[3.76] token

Digital asset [3.20] that represents a collection of entitlements.

[3.20] digital asset

Asset [3.1] that exists only in digital form or which is the digital representation of another asset [3.1].

[3.1] asset

Anything that has a value to a stakeholder.

La definizione ISO appare tuttavia inefficace prendendo in considerazione ad esempio la specifica classe di token definita come NFT - Non Fungible Token. Infatti, per la definizione ISO di token, per essere considerati tali, gli NFT dovrebbero portare con sé un diritto o titolo giuridico ma nel caso più semplice è possibile vedere subito che un NFT può essere programmato senza alcun attributo aggiuntivo se non il solo diritto/titolo a rappresentare sé stesso nel contesto informatico in cui si trova. Da questo si deduce che qualsiasi tipo di token avrebbe le stesse caratteristiche basi degli NFT, potendo portare con sé in maniera inequivocabile lo stesso diritto a rappresentare sé stesso.

Il Non Fungible Token semplice per la ISO 22739 non dovrebbe essere considerato un token ma un semplice asset. Evidentemente la definizione ISO non è efficace ai fini di una normazione del contesto, visto che contraddice il significato comunemente usato in tutto il mondo. Queste considerazioni portano a ritenere che verrebbe demandato al giudice l’interpretazione della specifica funzione programmata per quello specifico tipo di token oggetto del procedimento, ossia se quel token porta con sé effettivamente un titolo o meno, se la sua funzione e il suo uso hanno causato un danno o vantaggio indebito o se hanno impattato su un qualsiasi aspetto giuridicamente rilevante.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche idealmente deterministiche, prendendo in considerazione i numerosi tipi di token definiti dagli standard Ethereum ERC quali ad es. gli ERC-20²,

¹ <https://www.iso.org/standard/73771.html>

² <https://ethereum.org/en/developers/docs/standards/tokens/erc-20/>

ERC-721³ e le differenti varianti semantiche accettate⁴ o in fase di proposal⁵, leggiamo subito dalla definizione data dei token ERC-20 dalla Ethereum foundation:

Tokens can represent virtually anything in Ethereum:

- *reputation points in an online platform;*
- *skills of a character in a game;*
- *lottery tickets;*
- *financial assets like a share in a company;*
- *a fiat currency like USD;*
- *an ounce of gold;*
- *and more...*

Inoltre, analizzando ulteriormente le specifiche tecniche cogliamo la possibilità di programmare infiniti tipi differenti di funzioni e comportamenti; basti considerare alcuni esempi di token (es.: “a fiat currency”, “a lottery ticket”) giuridicamente rilevanti o pensare ad esempi classici di token meramente informativi quali ad es.: “skills of a character in a game” o ancora token usati nelle supply chain o nella tracciabilità agroalimentare blockchain-based che non rilevano giuridicamente.

Quanto detto vale sia per le specifiche ERC sia per ulteriori possibilità e libertà di sviluppo di token non ERC-compatibili che potrebbero avere comportamenti, funzioni e attività totalmente differenti.

La funzione di un token dipende quindi dalle scelte progettuali fatte dallo sviluppatore/committente e dall'uso che ne viene fatto e non esiste una limitazione alla programmazione della funzione di un token anche se qualche tentativo è stato fatto in contesti ben specifici.

Finalità: inquadrare giuridicamente specifiche tipologie di token già conosciute a priori (bitcoin, ERC-20, ecc.) o meglio determinare una tassonomia dei token sulla base di specifiche tecniche riconoscibili, evitando generalizzazioni potenzialmente pericolose.

Paragrafo 2. Regime fiscale ante legge di bilancio 2023

La bozza di Circolare in consultazione precisa che: «il trasferimento da una tipologia di wallet ad un'altra di proprietà del medesimo contribuente non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante».

Data l'oggettiva difficoltà di documentare la proprietà di un wallet detenuto dal contribuente al di fuori del sistema degli intermediari, si suggerisce di sostituire il riferimento alla “proprietà” del wallet con il riferimento alla “disponibilità” dello stesso.

³ <https://ethereum.org/en/developers/docs/standards/tokens/erc-721/>

⁴ <https://ethereum.org/en/developers/docs/standards/tokens/>

⁵ <https://eips.ethereum.org/erc>

Paragrafo 2.3.1. Redditi derivanti dalla cessione a “termine” e da prelievi da wallet

Tenuto conto che manca un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento per il rapporto di cambio tra la cripto-valuta e l'euro all'inizio del periodo di imposta, il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la cripto-valuta o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni.

Paragrafo 3.6. Rideterminazione del valore delle cripto-attività

Il valore della cripto-attività sul quale deve essere applicata l'imposta sostitutiva deve essere rilevato dalla piattaforma dell'exchange dove è avvenuto l'acquisto della stessa.

Qualora non sia possibile rilevare il valore al 1° gennaio 2023 dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, tale valore potrà essere rilevato da analogo piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziate.

Osservazione: in assenza di una quotazione ufficiale, sarebbe opportuno che l'Agenzia fornisse dei cambi indicativi per le differenti cripto-attività.

Paragrafo 2.3.4. Redditi derivanti dallo staking

Ai fini della compilazione di tale quadro, si ricorda che il controvalore in euro della cripto-valuta detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la cripto-valuta e che negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di cripto-valute vendute in corso d'anno.

Osservazione: non è detto che quel sito compra-venda la cripto-attività in euro. Non vengono trattati i *decentralized exchange*.

Paragrafo 2.3.5. Obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW)

Tematica: Sanatoria relativa agli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW)

Osservazione: difficile applicazione pratica

Contributo: l'Agenzia delle Entrate nell'affrontare il tema della fiscalità per il periodo ante 2023, ribadisce, in più occasioni, che ai fini reddituali le valute virtuali (criptovalute) devono essere assimilate alle valute estere.

Relativamente agli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall'art. 4 del D.I. n. 167/1990, l'Agenzia (cfr. pag. 36) afferma che *“la detenzione di valute virtuali da parte delle persone fisiche attraverso “portafogli” o “conti digitali” comporta l’obbligo di compilazione del Quadro RW del modello di dichiarazione dei redditi”*; ed ancora (cfr. pag. 37) *“il controvalore in euro della cripto-valuta detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la cripto-valuta e che negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di cripto-valute vendute in corso d’anno; infine, sempre nello stesso paragrafo, affronta i casi di esonero degli obblighi di monitoraggio fiscale.*

In definitiva l’Agenzia, nell’argomentare gli obblighi di dichiarazione nel quadro RW per il periodo ante 2023, menziona solo ed esclusivamente le valute virtuali (cripto-valute).

Passando poi alla trattazione delle nuove norme introdotte dalla L. 197/2022 l’Agenzia afferma che *“continua ad essere oggetto di compilazione nel Quadro RW la detenzione di cripto-valute, alla quale si aggiungono tutte le altre fattispecie di cripto-attività detenute attraverso “portafogli”, “conti digitali” o altri sistemi di archiviazione o conservazione (..)”* ed ancora, con riferimento alle modifiche apportate all’art. 1 del DL 167/1990, l’Agenzia precisa che *“Dal 1° gennaio 2023, tale attività di monitoraggio deve avere ad oggetto tutte le cripto-attività e non solo le cripto-valute”* (cfr. pag.65).

Ebbene, in pratica l’Agenzia afferma che per il passato l’obbligo di monitoraggio esisteva solo per le cripto-valute (più volte assimilate alle valute estere) mentre la nuova norma lo impone per *“le cripto-attività e non solo le cripto-valute”*.

A questo punto, passando alla possibilità di sanare l’omessa dichiarazione nel quadro RW attraverso la presentazione dell’istanza di regolarizzazione prevista dai commi 138 a 142 della L. 197/2022 ci si chiede qual è la ratio della sanatoria delle *“cripto-attività e non solo delle cripto-valute”* atteso che, le prime, in base a quanto affermato nella Circolare non andavano comunque indicate nel quadro RW.

In altre parole, perché aderire alla sanatoria delle *altre fattispecie di cripto-attività* se, per queste ultime, non era mai stato previsto l’obbligo di dichiararle ai fini del monitoraggio?

Sarebbe auspicabile quindi che l’Agenzia definisse l’ambito applicativo della sanatoria restringendo il campo alle sole valute virtuali e non anche alle altre *fattispecie di cripto-attività* quali ad es. gli NFT.

Finalità: ridefinire e chiarire l’ambito applicativo della sanatoria al fine di agevolare l’accesso da parte dei contribuenti rendere

Paragrafo 2.3.6. Imposta di bollo

Nell’ambito dell’operatività dei conti digitali o wallet, nei casi esaminati, generalmente, i contribuenti trasferiscono con bonifico o con pagamento con carte di credito somme in euro da un conto (corrente) italiano ad un conto (corrente) estero dal quale, successivamente, sono trasferite sul wallet attraverso il quale sono realizzate le operazioni di compravendita di cripto-valute.

Osservazione: non viene trattato il mining. Ossia la generazione di valore, derivata dall’attività del sistema nodo della blockchain.

Paragrafo 3.1. Regime fiscale titolari di cripto-attività in vigore dal 1° gennaio 2023

Al riguardo, il documento in consultazione precisa: *“Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. Tali elementi possono essere costituiti dalla documentazione d’acquisto dell’intermediario o del prestatore di servizi presso il quale è avvenuto l’acquisto”*.

Osservazione: al riguardo, si evidenzia che l’art. 68, TUIR:

- al comma 6, con riferimento ai redditi diversi di cui alle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'art. 67 dispone che: «Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente»;
- al comma 7, lett. d) dispone che: «per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione».

Pertanto, nella logica dell'articolo 68 TUIR, il legislatore non fa riferimento alla "presenza di elementi certi e precisi", criterio specificato dalla prassi e dalla giurisprudenza con riferimento alle perdite su crediti nell'ambito del reddito d'impresa (art. 101 TUIR), la cui applicazione non è applicabile al caso di specie. D'altra parte non si comprende perché, in mancanza della documentazione del costo d'acquisto, i metalli preziosi beneficino di un trattamento di favore rispetto alle cripto-attività.

Paragrafo 3.2.2. Regime del risparmio amministrato

Osservazione: difficile applicazione pratica

Contributo: in applicazione di quanto previsto dalla legge di bilancio viene prevista la possibilità di optare per il regime del risparmio amministrato. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. 461/97, gli intermediari abilitati a ricevere l'opzione sono le banche, le SIM e gli altri soggetti individuati dal DM 2 giugno 1998 (tra questi le fiduciarie) e dal DM 25 giugno 2002 (tra questi le società di gestione del risparmio); per effetto delle nuove disposizioni contenute nella legge di bilancio, vengono abilitati quali sostituti d'imposta, esclusivamente per la tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle cripto-attività, anche gli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del d.lgs. 231/07 (trattasi dei cosiddetti Cripto Asset Service Provider).⁶

Le verifiche operative effettuate al fine di definire tempi e modi dell'eventuale svolgimento dell'attività di sostituto d'imposta sui redditi derivanti da cripto-attività hanno messo in evidenza che i detentori di cripto-attività pongono mediamente in essere numerose operazioni nel corso della stessa giornata e spesso utilizzando diversi CASP. L'acquisizione delle informazioni necessarie per poter svolgere l'attività di sostituto d'imposta risulta pertanto essere decisamente complessa, per non dire quasi impossibile anche per soggetti, come le società fiduciarie, che da ormai 25 anni svolgono tale attività su una molteplicità di redditi, spesso di fonte estera, e provenienti da diversi canali, bancari e non, e sia attraverso l'utilizzo di flussi cartacei che informatici. Al fine di consentire ai sostituti d'imposta (fiduciaria in primis) di svolgere il relativo ruolo nel modo più efficace e funzionale si dovrebbe ipotizzare, in luogo della registrazione degli innumerevoli movimenti di acquisto e vendita di cripto-attività ovvero delle ancor più numerose operazioni di staking (sul singolo portafoglio cripto possono essere centinaia quelle fatte in un solo giorno), ciascuna delle quali potenzialmente generatrice di materia impositiva, un meccanismo di calcolo su base mensile quale delta fra il valore a fine mese e quello di inizio mese (una sorta di risparmio gestito) con versamento dell'imposta sostitutiva il 16 del secondo mese successivo con possibilità di compensazione tra i diversi portafogli/wallet detenuti dal singolo contribuente aventi tutti ad oggetto cripto-attività.

⁶ Per tali ultimi soggetti la bozza di circolare prevede, con motivazioni alquanto discutibili e creando una discriminazione con tutti gli altri sostituti d'imposta, che non sono tenuti al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n.133.

Finalità: agevolare l'attività del sostituto d'imposta e, con essa, rendere più rapido e certo per lo Stato l'incasso delle imposte.

Paragrafo 3.2.1. Regime dichiarativo

Osservazione: il documento in consultazione dispone la non compensabilità dei redditi diversi derivanti dalle cripto-attività con i redditi diversi di natura finanziaria.

Contributo: non si comprende il motivo di tale esclusione che appare peraltro contraria alle indicazioni contenute anche nella recente legge delega per la riforma fiscale. Essendo la tassazione prevista per i redditi diversi di natura finanziaria uguale a quella introdotta ex novo per le cripto-attività non si rinvergono elementi che ragionevolmente potrebbero giustificare la non compensabilità. Unica condizione che si ritiene debba essere posta per consentire la compensabilità è che il soggetto che assume il ruolo di sostituto d'imposta sia in grado di gestire entrambe le tipologie di attività, finanziarie e cripto, e quindi di redditi, finanziari e cripto. Tale compensabilità, peraltro, costituisce anche un elemento importante (e imprescindibile) per consentire, a quanti intendono acquistare/vendere/detenere cripto-attività, di farlo tenendo in debito conto, sul piano fiscale, gli altri investimenti finanziari effettuati.

Finalità: agevolare la gestione fiscale delle cripto-attività

Paragrafo 3.7.1.3. Non Fungible Token (NFT).

In materia di "Digital Art", il documento in consultazione precisa quanto segue: *"Resta inteso che se tale asset è un'opera d'arte digitale (c.d. "digital art") e la cessione dell'NFT con tutti i diritti a essa relativi è effettuata dallo stesso autore, ove ciò sia possibile in base alla legislazione dello Stato interessato, la relativa cessione non ha rilevanza ai fini Iva per carenza del presupposto oggettivo in quanto per l'articolo 3, quarto comma, lettera a) del decreto Iva l'operazione non è considerata prestazione di servizi"*.

Osservazione: a tale riguardo, sarebbe opportuno evidenziare le principali piattaforme su cui vengono scambiate le opere d'arte digitale (ad es.: OpenSea, Rarible, SuperRare, Foundation, Nifty Gateway, ecc.)

Paragrafo 4: Regolarizzazione delle cripto-attività:

Il documento in consultazione precisa: «È possibile regolarizzare esclusivamente cripto-attività di cui è possibile dimostrare la liceità della provenienza delle somme investite e la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi relativi alle cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 e non indicate in dichiarazione e alla non applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del d.l. n. 167 del 1990».

Osservazione: si evidenzia che in precedenti regolarizzazioni (L. 186/2014 – voluntary disclosure), pur rimanendo in essere gli obblighi di prevenzione previsti dalla normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007), l'efficacia della procedura non veniva fatta dipendere da un riferimento astratto alla "liceità della provenienza delle somme investite". In tal caso, invece, l'efficacia della procedura è rimessa alla "liceità della provenienza delle somme investite" elemento per la cui verifica il

professionista incaricato dal contribuente può avere un sospetto ma non essendo dotato di alcun potere istruttorio non può avere alcuna certezza.

In merito al periodo oggetto di regolarizzazione, si evidenzia che l'obbligo di indicare le valute virtuali nella dichiarazione del monitoraggio fiscale (Quadro RW) è stato introdotto con le istruzioni della dichiarazione dei redditi 2019 (relativa al periodo d'imposta 2018). Si richiede, pertanto, conferma che l'orizzonte della regolarizzazione decorra dal periodo d'imposta 2018 anche in caso di omessa presentazione del modello RW e non secondo il più ampio orizzonte temporale di cui all'art. 42, 2° comma, DPR 600/1973.

Paragrafo: 3.7.3 Imposta sul valore delle cripto-attività

Il documento in consultazione, a proposito dell'imposta di bollo, chiarisce che essa è dovuta «nel caso in cui, ad esempio, le *cripto-attività* siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, *personal computer* e *smartphone*».

Osservazione: definizione parziale.

Contributo: modificare la frase in «le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su supporti fisici, locali o remoti».

Finalità: evitare lacune interpretative.

Paragrafo: 5. Presupposti di territorialità

Nel documento in consultazione è scritto: «*nonché quelle derivanti da cripto-attività archiviate su eventuali supporti informatici (quali ad esempio chiavette USB) detenute in Italia*».

Osservazione: è tecnicamente possibile impiegare le informazioni (per es. chiavi pubbliche e private di wallet) presenti in una chiave USB sita in Italia ad uso di un software eseguito in qualsiasi altro paese


Contributo: si raccomanda di ridefinire la territorialità sulla base della posizione geografica del sistema che esegue la cripto-attività.

Finalità: definire parametri oggettivi per la definizione della territorialità.

* * * * *

Auspucando di aver fornito elementi utili e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, si porgono i migliori saluti.

Il Presidente



Francesco Rampone